

Scelt. n. 59/2005
Ric. n. 3582/91



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia -
Sezione staccata di Catania (sez. int. 3^a)

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

- Dr. Italo **VITELLIO** **Presidente**
- Dr. Ettore **LEOTTA** **Consigliere**
- Dr. Paola **PULIATTI** **Consigliere rel.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3582 del 1991 R.G. proposto dalla
Sig.ra **Cardillo Loredana**, rappresentata e difesa
dall'Avv. Antonio Maria Cardillo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi,
n. 242;

CONTRO

Il **Comune di Agira**, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pistone
Nascone, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Catania, via V.E. Orlando;

per l'annullamento

- della delibera n. 174 del 30.3.1987 della G.M. di Agira;
- della delibera n.236 del 19.4.1989 della G.M. di Agira;
- della delibera del C.C. del Comune di Agira n.22 dl 6.2.1991;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e antecedente.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell'11 gennaio 2005 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è stata assunta dal Comune di Agira ai sensi della l. n. 285/1977, con contratto a termine per l'attuazione di progetti concernenti opere e servizi socialmente utili.

Con delibera n. 590 del 12.11.1986 la ricorrente è stata inquadrata giuridicamente ed economicamente dal 1° giugno 1985 in applicazione del D.P.R. 347/1983.

Con delibera n. 15 del 31.1.1987 il Comune ha inquadrato la ricorrente all'ottavo livello ai sensi dell'art. 5 della l.r. 39/1985, revocando la precedente delibera n.16 del 25.1.1986 con la quale il Comune aveva preso atto delle graduatorie formate a seguito degli esami di idoneità ex l.r. 125/1980.

Conseguentemente con la delibera impugnata è stato operato l'inquadramento ex D.P.R. n. 268/1987 e con la delibera n. 22/1991 è stato fatto il riconoscimento dell'anzianità pregressa, ex art. 41 D.P.R. 347/1983.

In diritto la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 81 bis OO.EE.LL..

La delibera è stata trasmessa tardivamente all'organo di controllo (adottata il 30 marzo 1987 è stata spedita il 6 maggio 1987); di conseguenza la delibera è inefficace e riprendono vigore pertanto le delibere n. 590 del 12.11.1986 e n. 15 del 31.1.1987 implicitamente revocate.

2. Violazione dell'art. 188 OO.E.LL..

La delibera impugnata di reinquadramento nella settima qualifica ex d.p.r. n. 347/1983 non modifica o revoca espressamente la precedente delibera di inquadramento nell'ottava qualifica, con conseguente nullità.

3. Violazione dei principi che disciplinano l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela degli atti amministrativi o di revoca- eccesso di potere per carenza di motivazione , per sviamento, per contraddittorietà, illogicità.

Difetta l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto illegittimo e manca ogni motivazione al riguardo.

4. Illegittimità derivata.

L'illegittimità suddetta refluisce sulla legittimità delle delibere impuginate sub 2 e sub 3.

Resiste in giudizio il Comune rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Osserva il Comune che il ricorso col quale si impugnano le delibere di G.M. n.174 del 30.3.1987, n.236 del 19.04.1989, nonché la delibera del C.C. n.22 del

6.2.1991 è tardivo, in quanto il gravame è stato notificato al Comune resistente soltanto in data **20.09.1991**, dopo quasi cinque anni dall'adozione della Del. G.M. n. 590/86, a mezzo della quale la ricorrente veniva inquadrata nella 7^a q.f..

L'impugnazione degli atti autoritativi di inquadramento può essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimi (**C.d.S. sez. IV 18.03.2003 n. 1408; C.d.S. sez. V 24.10.2001 n.5597; C.d.S. sez. IV 24.02.00 n.972**).

Peraltro, i successivi provvedimenti, pure tardivamente impugnati, devono qualificarsi come meramente esecutivi ed attuativi di quella originaria delibera.

Ancora, il Comune eccepisce la infondatezza del ricorso.

Ed invero, l'A., in ossequio al disposto dell'art. 1 della legge regionale n.39 del 25.10.1985 ha provveduto, sulla scorta dei posti disponibili nella pianta organica, ad inquadrare - con decorrenza dall'1.6.1985 - la signora Cardillo nella VII qualifica funzionale corrispondente alla posizione apicale presente nella pianta organica di cui l'ente stesso è dotato.

È pertanto di tutta evidenza come l'immissione in ruolo dell'odierna ricorrente è avvenuta sulla base della corrispondenza con la qualifica per cui era stata conseguita l'idoneità .

Il Comune richiama la giurisprudenza secondo cui l'inquadramento del personale proveniente dalla legge giovanile deve avvenire esclusivamente con l'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna carriera alla quale è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione (**Cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.2000, n. 6228; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 1.7.1993 n.556**) .

Ne consegue pertanto la legittimità dell'operato dell'A., posto che l'unica qualifica funzionale corrispondente alla qualifica professionale della signora Cardillo è quella di VII, corrispondente alla posizione apicale prevista dalla pianta organica del Comune di Agira.

Precisa, infine, il Comune che nella fattispecie non ha esercitato un potere di autotutela in senso proprio, bensì ha semplicemente preso atto dei precisi e puntuali rilievi evidenziati dalla C.P.C. che in sede

di controllo oltre a sospendere l'efficacia dell'inquadramento ne evidenziava i vizi.

All'udienza dell'11.1.2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

-Il ricorso non merita accoglimento.

-Infondato è il primo motivo di censura tendente, in limine, a dimostrare la intervenuta decadenza della delibera giuntale n.174 del 1987, oggetto di impugnazione, perchè trasmessa all'organo di controllo oltre i 15 giorni dalla sua adozione.

Invero, l'art. 18 l.r. 44/1991 non prevede che il termine di trasmissione alla C.P.C. sia a pena di decadenza per gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità ex art. 15, commi 1 e 2, tra i quali rientra la delibera n. 174 del 30.3.1987, relativa all'inquadramento della ricorrente e al trattamento economico della stessa. Tale perentorietà a pena di decadenza si riferisce solo agli atti sottoposti a controllo successivo.

Così era anche ai sensi dell'art. 78 O.R.E.L. che, nel comminare la decadenza per la tardiva trasmissione all'organo di controllo, si riferiva agli atti della Giunta immediatamente esecutivi, al pari di quelli del Consiglio.

-Infondato è il secondo motivo, in quanto nelle premesse dell'atto è richiamato il precedente inquadramento e dichiarata la revoca della delibera n. 590 del 12.11.1986, che aveva inquadrato in precedenza la ricorrente, anch'essa in applicazione del contratto approvato con D.P.R. 347/1983.

-Infondato è ancora il motivo col quale si lamenta la violazione dei principi in materia di esercizio del potere di autotutela.

La giurisprudenza più recente ha affermato che "In materia di autotutela non è necessaria una motivazione sulla sussistenza del c.d. interesse pubblico concreto ed attuale a disporre l'annullamento, nè rileva il lungo tempo trascorso dalla sua emanazione, quando l'atto illegittimo abbia conseguenze permanenti o perduranti ed implichi l'esborso di denaro pubblico

senza titolo, perché quando vi è una situazione "contra ius", può essere emanato il provvedimento che ripristini la legalità, anche in materia di pubblico impiego, se l'originario atto illegittimo determini un perdurante turbamento dell'ordine amministrativo.

(Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2559)

Ed ancora: "In materia di inquadramento nel pubblico impiego, l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento in via di autotutela di provvedimenti illegittimi ed aventi effetti permanenti nel tempo è in re ipsa, attesa l'esigenza di eliminare un indebito esborso di pubblico denaro, senza che rilevi una consolidazione della posizione acquisita in capo all'interessato.

(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4043)

Il Collegio condivide tali considerazioni.

Va dato atto, inoltre, come rilevato dal Comune, che nella fattispecie non è stato esercitato un potere di autotutela in senso proprio, bensì semplicemente il Comune ha preso atto dei precisi e puntuali rilievi evidenziati dalla C.P.C., che in sede di controllo,

oltre a sospendere l'efficacia dell'inquadramento, ne aveva evidenziato i vizi.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio si compensano tra le parti, per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.3°), rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2005.

L'Estensore

Luca Di Pietro

Il Presidente

Federico Viscellio

Depositate in Segreteria il 18/1/2005

Il Direttore di Segreteria

Silvestro Spadaro